



## Diritto al buono pasto laddove il servizio mensa non è concretamente fruibile

Va riconosciuto il diritto al buono pasto anche in presenza di una mensa le cui caratteristiche rendano, tuttavia, non fruibile il beneficio. Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) con la sentenza n. 10791/2022

del 9 dicembre 2022 che ha definito l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche che aveva riconosciuto il pagamento degli importi sostitutivi del valore dei buoni pasto non corrisposti in relazione ai servizi interni di vigilanza effettuati a favore di un nutrito gruppo di dipendenti della Guardia di Finanza.

Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto degli interessati a ottenere i buoni pasto non goduti nel periodo richiesto condannando l'amministrazione al pagamento, in favore di ciascun avente diritto, dell'importo pari al valore dei buoni pasto non corrisposti nel periodo di riferimento.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello dell'Amministrazione riconoscendo ai ricorrenti il diritto al buono pasto sostitutivo con la precisazione che questo non spetta in relazione al turno 7,00-13,00 in quanto non ricompreso per intero nella fascia oraria convenzionalmente riservata ai pasti la questione relativa al turno di servizio 7,00-13,00.

Nelle motivazioni della propria decisione, il Consiglio di Stato ribadisce che l'unico presupposto previsto dalla disciplina primaria e sub primaria per poter beneficiare del servizio di vettovagliamento è l'aver svolto servizi continuativi interni ed esterni il cui turno di servizio sia ricaduto interamente nella fascia oraria convenzionalmente dedicata al pasto, a prescindere dall'orario di inizio e termine del servizio medesimo, mentre ogni ulteriore restrizione non contemplata dalla normativa primaria, risulta illegittima oltre che foriera di disparità fra il trattamento del personale della Guardia di Finanza e quello riservato ad altre Forze di polizia (Cons. Stato sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 30).

L'alto consesso di giustizia amministrativa aveva già avuto modi di chiarire che il servizio mensa può considerarsi istituito (si da precludere ogni modalità alternativa di fornitura del dovuto vettovagliamento) solo quando la mensa stessa sia collocata e fruibile presso la stessa infrastruttura sede dell'unità di servizio del dipendente (cfr. art. 2, comma 1, della legge n. 203/1989), giacché tale modalità di prestazione (atta ad azzerare o ridurre al minimo i tempi tecnici occorrenti per lo spostamento dal luogo di servizio alla mensa) consente di garantire, nei ridotti tempi concessi dall'amministrazione per la fruizione del pasto, l'effettiva partecipazione degli aventi diritto alla mensa obbligatoria di servizio (Cons. Stato sez. IV 8 maggio 2019 n. 2953).

Per tale ragione, la mera presenza di una mensa unificata interforze o di convenzioni esterne non fa venir meno il diritto al buono pasto, laddove non ne venga dimostrata la concreta fruibilità.

D'altra parte, qualunque ulteriore restrizione del diritto si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alle altre Forze di Polizia, in contrasto con la ratio sottesa all'art. 3 della legge n. 203/1989, che è volta ad uniformare il trattamento di vitto gratuito tra tutte le forze di polizia.

In conclusione, secondo i giudici di palazzo Spada l'appello è da respingere salvo la parte in cui deduce l'erroneità del riconoscimento il diritto al buono pasto sostitutivo anche per il turno 7,00-13,00 in quanto non ricompreso per intero nella fascia oraria convenzionalmente riservata ai pasti ed indicata nella circolare ministeriale emanata in materia (fascia 14,00/15,00 e 20,00/21,00). In questo caso, infatti, il personale ha la possibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio al termine del turno, sicché, ai sensi della normativa sopra richiamata, non sorge il diritto al buono pasto.

## Recepita la “Direttiva Omnibus” in Italia

Il 2 aprile 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo di recepimento della cosiddetta Direttiva Omnibus. Le nuove norme che sono state introdotte sono andate ad integrare direttamente il Codice del Consumo, portando una serie di novità particolarmente interessanti per i consumatori finali.

La Direttiva Omnibus è stata emanata dal Parlamento europeo con l'obiettivo di migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori, ma anche di rafforzare l'attuazione dei loro diritti e dei rimedi che vi sono collegati.

Fino all'introduzione della nuova direttiva, in Europa mancava una certa uniformità sia in materia di comunicazione ai consumatori che in relazione alle sanzioni da infliggere ai potenziali trasgressori.

La Direttiva Omnibus, infatti, ha il merito di aver introdotto nel nostro paese, in maniera precisa e puntuale, una serie di norme attraverso le quali vengono indicate le regole che impongono agli esercizi fisici ed online le modalità di indicazione del prezzo dei prodotti in caso di campagne promozionali allo scopo di tutelare i consumatori da ipotetiche truffe commesse dai venditori fisici o online, nel momento in cui hanno inizio i saldi di stagione o quando vengono effettuate delle particolari promozioni.

La Direttiva UE n. 2019/2161, meglio conosciuta come Direttiva Omnibus è stata attuata nel nostro paese con il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023.

Il Decreto Legislativo n. 26 interviene direttamente sul Codice del Consumo introducendo alcune disposizioni in materia campagne promozionali con particolare riferimento alle indicazioni di annunci di riduzione dei prezzi. La norma, infatti, provvede a disciplinare i prezzi che devono essere indicati con i singoli prodotti in vendita.

Attraverso l'articolo 17 bis del Codice del Consumo, il legislatore ha imposto che, nel corso delle campagne promozionali, i commercianti debbano esporre chiaramente il prezzo che veniva applicato precedentemente. Ma non solo. La norma prevede esplicitamente che con la locuzione termine precedente si intende quello più basso applicato dal venditore nel corso dei trenta giorni precedenti l'applicazione dello sconto.

Nel caso in cui il prezzo sia aumentato progressivamente nel corso della stessa campagna promozionale – come spesso può accadere nel corso delle vendite di fine stagione – la norma ha esplicitamente previsto che il prezzo debba essere mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

Relativamente a questa regola sono state previste alcune deroghe. Nel caso in cui, ad esempio, il prodotto in promozione sia stato immesso sul mercato da meno di trenta giorni, il prezzo inferiore deve essere quello che il venditore ha provveduto ad applicare nell'arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione. In questo caso il venditore ha l'obbligo di indicare il periodo di tempo di riferimento.

La regola del prezzo precedente non viene applicata nel caso in cui per un determinato prodotto sia stato applicato un prezzo di lancio, una vendita sottocosto e per la vendita di prodotti agricoli ed alimentari deperibili.

La sanzione amministrativa prevista per i soggetti che dovessero violare l'articolo 17 bis è quella che è stata esplicitamente sancita attraverso l'articolo 22, comma 3, del Decreto Legislativo n. 114/1998, compresa tra i 516 e i 3.098 euro.

Il decreto legislativo attraverso il quale è stata recepita la Direttiva Omnibus, ha provveduto ad arricchire il novero delle pratiche commerciali scorrette. Entrando nel dettaglio, sono state individuate le seguenti condotte scorrette:

- la promozione di una qualsiasi bene spacciato come identico rispetto ad un altro venduto all'interno di un diverso Stato aderente all'Unione europea. La pratica risulta essere scorretta quando il bene ha una composizione o delle caratteristiche significativamente diverse;
- la pratica di fornire dei risultati di ricerca online, senza che vengano indicati chiarimenti gli annunci pubblicitari a pagamento, che permettono una migliore classificazione dei vari prodotti;
- indicare che le eventuali recensioni di un prodotto sono riconducibili a dei consumatori che avrebbero acquistato effettivamente il bene, ma senza aver preventivamente adottato delle misure ragionevoli per verificare che le recensioni siano genuine;
- inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.

Un'altra importante novità introdotta direttamente dal Decreto Legislativo n. 26 è relativa alle pratiche commerciali scorrette. L'articolo 17, comma 9, del Codice del Consumo, infatti, ha provveduto ad innalzare il massimo edittale della sanzione da 5.000.000 euro a 10.000.000 euro.

### È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.

### CONTRACORRENTE

Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP

**SCOPRI DI PIÙ**

**IBL Banca**  
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale

## Riforma Concorsi Pubblici in vigore dal 14 luglio 2023

Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte dalla Riforma dei Concorsi Pubblici prevista dal DPR n. 82/2023 del 16 giugno pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.150 del 29 giugno ed in vigore dal 14 luglio 2023.

La riforma detta nuove regole per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni, modificando le modalità di svolgimento delle selezioni e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego.

Il Decreto contiene il nuovo Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. La norma interviene sul DPR 9 maggio 1994, n. 487.

L'obiettivo è quello di introdurre semplificazioni al fine di snellire e velocizzare le procedure concorsuali, sia per quanto riguarda i concorsi per esami e quelli per titoli ed esami ma anche i corsi-concorsi.

Le novità introdotte possono essere così sintetizzate:

- reclutamento e calendari su InPA, che diventa l'unico portale e piattaforma utilizzabile per l'invio delle candidature ma anche per la pubblicazione del calendario delle prove, che deve avvenire almeno 15 giorni prima della data di svolgimento;
- accesso ampio ai concorsi pubblici anche da parte delle persone con status di rifugiato e di coloro che sono hanno un permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
- abolizione limite di età per accedere al pubblico impiego, sebbene ogni PA possa dettare deroghe specifiche;
- tempi veloci di selezione, con la procedura concorsuale ridotta ad una durata di massimo di sei mesi;
- parità di genere nei bandi di concorso, con l'esatta percentuale di rappresentatività, e precedenza al genere meno rappresentato a parità di titoli se la differenza in percentuale è superiore al 30%;
- riforma prove d'esame, con adozione di misure compensative per agevolare i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e partecipazione consentita alle candidate in stato di gravidanza o allattamento impossibilitate ad attenersi al calendario previsto dal bando (svolgimento in modalità asincrona);
- riserve nei bandi a favore dei figli di medici, infermieri e operatori sociosanitari deceduti per Covid;
- validità graduatorie finali dei concorsi pari a 2 anni (24 mesi) e non più 18 mesi.

Le nuove disposizioni rispondono a specifici obiettivi (di efficientamento, digitalizzazione, velocizzazione e razionalizzazione nello svolgimento delle procedure concorsuali,) previsti dal PNRR.

Un monitoraggio a cadenza annuale, svolto attraverso il Portale InPA dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, valuterà il raggiungimento di tali obiettivi (in modo particolare, sulle tempistiche e sulla funzionalità delle modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali) e, in base a quanto emergerà, si potranno individuare e valutare eventuali correttivi alle nuove norme.

---

## Raggiunto l'accordo per l'Identità Digitale Europea eID

In seno al Consiglio e al Parlamento Europeo è stato raggiunto un accordo politico sull'Identità Digitale Europea (eID), L'intesa detta gli elementi fondamentali per realizzare un regolamento ad hoc mirato a garantire alle persone e alle imprese un accesso affidabile ai servizi pubblici e privati transfrontalieri nella UE.

Saranno i futuri lavori tecnici a completare il testo giuridico conformemente all'accordo politico. Il Regolamento, poi, sarà illustrato ai rappresentanti degli Stati membri (Coreper) per ottenerne l'approvazione.

Mentre in Italia resta ancora in vigore il ricorso allo SPID per i servizi pubblici nazionali – così come avviene in altri paesi comunitari per l'accesso agli analoghi portali locali e nazionali di pubblico servizio e utilità – da alcuni anni nella UE si sta lavorando ad un servizio unico e interoperabile, per superare i confini nazionali. L'obiettivo della UE è infatti quello di creare un portafoglio europeo di identità digitale personale, a disposizione su smartphone per assicurare tanto l'identificazione quanto l'autenticazione elettronica, in ogni luogo e momento e in piena sicurezza.

Il nuovo regolamento prevede, dunque, un adeguamento tecnico alle credenziali rilasciate dai fornitori accreditati che oggi emettono soluzioni di identità digitale, allo scopo di renderle interoperabili a livello europeo. Esso sarà basato su una nuova architettura tecnica e un quadro di riferimento comuni, prevedendo anche un allineamento alla legislazione vigente in materia di cybersicurezza.

Secondo l'accordo, sono infatti previsti elevati livelli di garanzia e viene stabilito che l'emissione, l'uso per l'autenticazione e la revoca dei portafogli sia gratuito per le persone fisiche.

Inoltre, il regolamento prevede un ampliamento dei servizi fiduciari qualificati oggi accessibili con identità digitale, integrando ad esempio la prestazione di registri elettronici e la gestione di dispositivi per la creazione di firme e sigilli elettronici a distanza.

---

## Non ha diritto all'oblio chi è stato coinvolto di recente in gravi vicende giudiziarie

Nessun diritto all'oblio per chi si è macchiato di reati gravi e la cui vicenda giudiziaria si sia da poco conclusa e sia ancora di interesse pubblico. Con questa motivazione il Garante privacy ha ritenuto infondata la richiesta di deindicizzazione di alcuni articoli recenti presentata da un uomo condannato a due anni di reclusione per detenzione di materiale pubblicato da Al-Qaida e che aveva scontato la sua pena.

Nel reclamo al Garante, l'interessato aveva chiesto di ordinare a Google, la rimozione dai risultati di ricerca di 18 URL collegati ad articoli che riportavano la notizia di un suo arresto avvenuto nel 2019 nel Regno Unito per possesso di informazioni ritenute utili a commettere o preparare un atto terroristico.

A suo dire, avendo ormai interamente scontato la pena ed essendo rientrato in Italia, la permanenza in rete di tali notizie gli avrebbe impedito di ricostruirsi una nuova vita e di trovare lavoro e poter così fronteggiare le responsabilità familiari. Nel rigettare la richiesta, il Garante ha ricordato che non si può procedere alla deindicizzazione di informazioni recenti quando a prevalere è l'interesse generale alla reperibilità delle notizie a causa della gravità delle condotte poste in essere dall'interessato. Nel caso specifico, il reclamante aveva commesso un reato di particolare allarme sociale legato al possesso di materiale appartenente a un'organizzazione terroristica internazionale come Al-Qaida.

Per quanto riguarda il fattore tempo – altro elemento importante per la valutazione del caso – l'intervallo di pochi mesi intercorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria e dall'espiazione della pena della reclusione è risultato assai limitato, non potendosi perciò qualificare le informazioni come risalenti nel tempo, né ancora prive di interesse pubblico.

## Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

**Per tutte le informazioni visita il portale [servizi.siulp.it](http://servizi.siulp.it)**

### Utilizzare il Bonus Barriere per sostituire le finestre di casa

Il cosiddetto Bonus Barriere è un'alternativa decisamente più conveniente, nel senso che garantisce un risparmio ulteriore rispetto all'ecobonus per chi intende cambiare gli infissi di casa sfruttando un'agevolazione garantita dal governo per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Infatti, con l'ecobonus si ottiene il 50%, mentre il bonus barriere garantisce il 75%.

Esistono, tuttavia, dei chiari requisiti per poter richiedere e ottenere l'agevolazione per la sostituzione delle finestre di casa con il Bonus Barriere del 75%. È fondamentale che vengano rispettati dei parametri, a partire da un'agevole apertura e chiusura delle finestre, così da non rappresentare un potenziale ostacolo. A ciò si collega ovviamente la posizione ben studiata delle maniglie. Il raggiungimento delle stesse dev'essere infatti garantito anche a soggetti con disabilità tali da aver bisogno di una sedia a rotelle. L'ultimo elemento cardine per delle finestre che non presentino barriere architettoniche è infine la messa in sicurezza delle parti mobili.

È bene ricordare, inoltre, come non sia affatto obbligatoria la presenza di una persona disabile all'interno dell'immobile in qualità di residente. Pensiamo ad esempio a una struttura alberghiera che intenda rifare i propri infissi. Anche il solo predisporre l'ambiente, senza una reale necessità impellente, vale per ottenere il Bonus Barriere. Tuttavia, nel dettaglio delle modifiche da apportare, è importante che i meccanismi d'apertura e chiusura delle finestre siano molto facili da manovrare e che il posizionamento della maniglia o del tasto per l'apertura e chiusura, sia compreso tra i 100 e i 130 cm di distanza dal pavimento e in condizioni essere utilizzata da chiunque con una lieve pressione.

Gli strumenti finanziari garantiti dal Bonus Barriere del 75% sono lo sconto in fattura e la cessione del credito. Ciò si traduce nella possibilità di detrarre dal prezzo previsto per i lavori l'importo relativo all'agevolazione fiscale indicata. A ciò si aggiunge la chance di cedere a terzi il diritto di sfruttare la suddetta agevolazione, in cambio di un pagamento anticipato. Il governo ha previsto questo bonus fino al 2025, il che garantire ancora alcuni anni per poter agire in tal senso, a seconda delle necessità.



## Associazione "Donatorinati"

Si tratta di una associazione ONLUS costituita nel luglio 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di promuovere la cultura della donazione di sangue e persegue fini di solidarietà sociale.

L'Associazione che ha carattere apartitico, apolitico, non ha fini di lucro, si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri sostenitori.

Dalla sua costituzione, l'Associazione ha dato vita in questi anni a numerose attività dedicate non solo alla raccolta di sacche di sangue donate alle strutture ospedaliere con cui ha collaborato, ma ha anche orientato le sue attività verso la sensibilizzazione di tutti i cittadini alla cultura del dono di sangue come comportamento etico che dia opportunità e speranze anche a soggetti svantaggiati quali i talassemici, i leucemici, i trapiantati, gli ustionati ed altri. Sono sostenitori dell'Associazione:

tutti gli appartenenti o ex appartenenti alla Polizia di Stato ed all'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, nonché i loro familiari, che si dichiarino disponibili alla donazione personale, spontanea e gratuita di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo effettuata nell'ambito delle attività dall'Associazione;

tutti gli appartenenti alle categorie del punto precedente che, pur non potendo donare, collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente alle attività dell'Associazione, e facciano esplicita richiesta in tal senso;

tutte le persone, enti ed istituzioni che, pur non appartenendo alle categorie precedenti, si dichiarino disponibili alla donazione personale, volontaria e gratuita di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo effettuata nell'ambito delle attività dall'Associazione e/o che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente alle attività dell'Associazione, e facciano esplicita richiesta in tal senso.

L'Associazione ha lo scopo di favorire la donazione personale, spontanea e gratuita di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo, nonché la diffusione di informazioni relative alla donazione, finalizzata ad una maggiore sensibilizzazione dei cittadini.

Chi fosse interessato agli scopi dell'Associazione può consultare il sito web al seguente link:  
<https://www.donatorinati.it/index.php/chi-siamo/l-ass>  
<https://www.donatorinati.it/index.php/chi-siamo/l-associazione>

---

### **Carichi di lavoro degli uffici interessati dai flussi turistici Inadeguatezza dei rinforzi stagionali e delle dotazioni delle risorse contrattuali**

Riportiamo il testo della lettera scritta al Capo della Polizia il 4 agosto 2023 dalla Segreteria Nazionale:

*"...sono a scriverLe per rappresentare gli effetti perniciosi provocati dal progressivo ripiegamento sul versante delle aggregazioni estive che sono oramai ridotte ad un mero ossequio alla forma.*

*Ci sono infatti decine di località che per effetto dei flussi turistici conoscono un aumento esponenziale delle presenze, con un proporzionale incremento delle relative criticità nella gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica, a cui sono stati destinati – letteralmente – una manciata di operatori. E questo quando una buona parte degli aggregati è composta da giovanissimi colleghi, non di rado Agenti in Prova, privi quindi di quel minimo di esperienza per poter affrontare situazioni che richiedono un consolidato bagaglio professionale. Il che vale in particolar modo per i contesti litoranei che sono al contempo interessati anche dal pendolarismo di più o meno giovani che alimenta la c.d. movida. Non ci si può quindi stupire se la rassegna delle cronache locali restituisce disarmanti scenari di praterie in cui, in assenza di un adeguato dispositivo di contrasto, si incistano ed entrano in simbiosi criminalità e devianze.*

*In altre parole proprio mentre l'esplosiva ripresa del settore turistico contribuisce a mantenere i dati del PIL sulla soglia del galleggiamento, andando a supplire ai non esaltanti risultati dell'industria manifatturiera, confermandosi un asset determinante per la tenuta dei nostri conti pubblici, si contrae l'investimento sulla sicurezza delle località maggiormente interessate da questo volano di espansione economica. Una contraddizione che segna un arretramento su un fronte strategico e che pone i presupposti per disincentivare la scelta del nostro Paese come meta di vacanze.*

*Siamo invero consapevoli della sconcertante (in)consistenza dell'organico nazionale, e dunque comprendiamo assai bene che, in un panorama di generalizzata anossia, sottrarre anche poche unità da uffici medio grandi che già arrancano nella quotidianità operativa sarebbe una opzione inopportuna.*

*Possiamo dunque affermare che quello delle aggregazioni estive è un ulteriore indicatore, se mai ce ne fosse il bisogno, di come sia indifferibile reperire le risorse per provvedere all'assunzione di almeno 5000 nuovi Agenti, l'iniezione dei quali, lungi dal rivelarsi risolutiva, altro non farebbe che tamponare l'emorragia della massa, assai superiore, di quanti in breve verranno collocati in quiescenza per limiti di età. Un'eventualità che richiede ovviamente tempi medio lunghi, e non è pertanto questa l'ipotesi per poter dare un minimo di ossigeno alle strutture che, in questo momento, sono alle prese con il defatigante carico di lavoro derivante dall'afflusso turistico.*

*Si dovrebbe invece a nostro avviso intervenire quantomeno per integrare l'altrettanto scarsa capienza del monte ore di straordinario e reperibilità.*

*Ci sia al riguardo consentita quella che può apparire come una digressione. Da tempo, come Siulp, lamentiamo la mancanza assoluta di confronto sul tema della ripartizione delle risorse riferibili ad istituti contrattuali. In assenza di elementi di valutazione condivisi non possiamo far altro che rilevare come l'unico criterio adottato pare essere quello dei numeri della forza amministrata. Una asettica applicazione di una formula moltiplicatrice che prescinde dal dato degli effettivi impegni che sono chiamati ad assolvere i singoli uffici. Il che rappresenta una prospettiva fuorviante,*

*atteso che prevedere identici standard per realtà territoriali con esigenze non comparabili produce destabilizzanti squilibri.*

*Tra i molti esempi che confermano l'impianto della nostra doglianza quello della Questura di Udine e dei Commissariati distaccati che da essa dipendono risulta emblematico. Nei mesi estivi le strutture ricettive e le spiagge di Lignano Sabbiadoro arrivano a superare, secondo i dati degli enti locali, le 240 mila presenze, quindi quasi due volte e mezzo gli abitanti del comune capoluogo di provincia, che conta poco meno di 100 mila abitanti. Stante il corredo di insorgenti problematiche di cui ci siamo sommariamente occupati in apertura della presente i pochi rinforzi risultano essere l'equivalente di un pannicello caldo. Il ricorso massivo all'impiego di personale territoriale per assestare un appena sufficiente dispositivo di servizio richiede un sistematico ricorso allo straordinario emergente. Orbene, al netto dei disagi sopportati per essere distolti dalle ordinarie mansioni in un periodo feriale, dovendo comunque garantire il funzionamento degli uffici a cui sono preposti, gli operatori interessati si vedono poi mortificati dai sistematici tagli delle ore eccedenti a causa di un monte ore assegnato all'ufficio di appartenenza dimensionato senza tenere conto del carico di lavoro aggiuntivo determinato dalle esigenze di rinforzare il presidio in ambito rivierasco.*

*Ecco, se fossimo stati coinvolti, come sarebbe dovuto avvenire, nella fase di elaborazione del piano di ripartizione dello straordinario emergente, avremmo potuto contribuire ad evitare distonie così marcate. Nel ribadire quindi come sia inaccettabile l'approccio solipsistico ed autoreferenziale dell'Amministrazione su materie come quelle di cui abbiamo qui argomentato, crediamo debba essere fatto, già nell'immediato, ogni possibile sforzo organizzativo per rimpolpare il monte ore di uffici che insistono in realtà a forte impatto turistico. Si tratterebbe, in fondo, di applicare uno schema già utilizzato ogni qualvolta un determinato territorio sia interessato da eventi eccezionali, nel momento in cui per le zone rivierasche e turistiche l'eccezionalità è nei fatti divenuta prassi.*

*Auspichiamo pertanto che la Sua apprezzabile disponibilità al confronto e la altrettanto comprovata capacità di tradurre in concrete risposte le istanze che abbiamo avuto modo di porLe saprà, anche questa volta, dare le opportune indicazioni per attivare un virtuoso percorso amministrativo in grado di superare, o quantomeno attenuare, le disutilità qui riferite...".*



---

**tratto da:** \*Siulp Collegamento Flash numero 34/2023 del 26 Agosto 2023

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia  
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it  
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123